



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

ORD. 316/17
REP.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vincenzo Massimiliano Di Fiore,

nel procedimento camerale iscritto al n. **2388/2016** promosso con ricorso regolarmente iscritto a ruolo in data 11.4.16 da

██████████ (c.f. ██████████) (nato in NIGERIA – EDO STATE- il ███.76) con il patrocinio dell'avv. Francesco Di Pietro elett.te domiciliato presso lo studio sito in Perugia via G.B. Pontani 3

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato dal Presidente supplente dr.ssa M. S. Scurpi della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia - con domicilio *ex lege*

Resistente

Oggetto: Controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs. 150/2011.

In prosecuzione del verbale di udienza del 12 aprile 2017 alle ore 15:45 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente ha impugnato la decisione del 28.10.15 (notificata il 10.3.16) con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze - Sezione di Perugia - aveva respinto la richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente è originario della Nigeria -Edo State-. Si trasferì in Libia per motivi di lavoro. Lì conobbe una donna dalla quale ebbe due figli. Le ingiustificate angherie subite a seguito della guerra libica lo portarono a fare ritorno in Nigeria dove ritrovò una situazione invivibile che lo costrinse, dopo la distruzione dell'aeroporto di Tripoli, a fuggire verso l'Italia. Il predetto ricorrente, dunque, è dovuto fuggire per non subire atti di violenza generalizzata ovvero per sfuggire alle angherie e alle brutalità che contraddistinguono l'area in questione. Il racconto del ricorrente è connotato da una condizione generale di precarietà e di sopraffazione fisica e morale che lo costrinsero a lasciare il paese. Il verbale redatto dalla competente Commissione contiene riferimenti congruenti che indurrebbero chiunque a fuggire da un simile contesto senza farvi ritorno. La realtà in cui si colloca l'accaduto (EDO STATE) è stata contraddistinta da situazioni di estremo pericolo per l'incolumità delle persone derivante, peraltro, da violenza indiscriminata (**v. Tribunale di Roma 22.3.2017; Corte Appello Trieste 7/2016 e Tribunale Perugia R.g. 4516/15 del 22.1.16**).

Si è costituito il Ministero dell'Interno ribadendo la validità dell'operato della Commissione Territoriale di Perugia.

All'udienza del 12 aprile 2017 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande principali e subordinate. Per il Ministero nessuno è comparso.

Il giudice si è riservato la decisione in prosecuzione della predetta udienza.

La domanda formulata dal surrichiamato ricorrente è fondata nei limiti di seguito indicati.



La definizione di rifugiato trae fondamento dall'art. 2 del Dlgs 251/07 che, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 ratificata con L. 722/54, qualifica tale il cittadino straniero che per fondato timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese in cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Tale norma chiarisce, inoltre, che la persona ha diritto alla protezione internazionale anche se non possiede i requisiti di rifugiato, purché vi sia fondato timore di ritenere che, se tornasse nel Paese dal quale è fuggito, correrebbe il rischio concreto di subire un danno grave. L'art. 3 del Dlgs n.251/07 dispone la produzione degli elementi e della documentazione necessaria per motivare la domanda. L'art. 5 del predetto decreto individua i soggetti responsabili della persecuzione o del danno grave identificandoli nello Stato, nei partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio ivi compresi i soggetti non statuali. L'art. 7 del surrichiamato testo normativo impone l'esame circa la sufficiente gravità degli atti persecutori per natura o frequenza quale violazione grave dei diritti umani fondamentali anche se nelle forme diverse della violenza fisica o psichica anche a seguito di provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari discriminatori. Il successivo art. 8 impone, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, che la persecuzione abbia radice politica, razziale, religiosa, nazionale o di appartenenza a gruppi sociali. Infine, l'art. 14 del Dlgs n.251/07 elenca i danni gravi ai fini del consequenziale riconoscimento: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente del suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenze indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La situazione di sopruso subita dal ricorrente si aggiunge alla precarietà delle condizioni socio-politiche della Nigeria ai fini della applicazione al caso in scrutinio dell'art. 14 lettera c) del Dlgs n. 251/07 per il consequenziale riconoscimento della protezione sussidiaria.

La Nigeria è contraddistinta da un elevatissimo livello di criminalità, peraltro, costituente rischio concreto di gravi atti di terrorismo, di



violenze generalizzate e di sommosse in tutta l'area geografica, soprattutto, in quella nota sotto il nome di Delta del Niger caratterizzata dalla perdita di ogni controllo di legalità sul territorio. In altri termini, le informazioni acquisite attraverso la documentazione prodotta dal difensore del ricorrente -in aggiunta alle notizie acquisite in internet- hanno dato luogo ad un quadro complessivo di minacce specifiche e non più generalizzate tale da determinare pericolo per tutti i cittadini nigeriani. Appare, dunque, altamente verosimile che il ricorrente sia stato vittima e sarà vittima di concreti angherie e soprusi nel caso in cui dovesse fare ritorno nell'area EDO STATE (v. Sviluppo conflitti Nigeria in UNHCR, 2014; Viaggiare sicuri –Nigeria- valido al 21.4.16; RAI News recensione 12.2.16; siti internet www.hrv.org.com, sito del Ministero dell'Interno e anche pronunce del Tribunale di Potenza 20.1.16; Tribunale di Perugia 1.2.16; Corte app. Trieste n. 7/16 n. 326/15 e n. 327/15 **con riferimento a EDO STATE**).

Questo giudice ritiene che la **situazione soggettiva del ricorrente**, così come circostanziata, dà contezza al diritto azionato e rende verosimile un alto potenziale di rischio per l'incolumità del medesimo al punto da considerare integrata e, dunque, applicabile al caso in scrutinio la fattispecie di cui **all'art. 14 lett. c)** del Dlgs n. 251/07 mediante riconoscimento, in favore dell'avente diritto, della **protezione sussidiaria**.

Il Tribunale ritiene, inoltre, di dovere aderire all'orientamento prevalente della Cassazione secondo cui ***“la presenza di minacce derivanti da violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato o internazionale fa sì che si prescindano dalla posizione personale del richiedente, posto che diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) Dlgs n. 251/07” (v. Cass. 6503/14).***

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così dispone:

- Respinge la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;




- Riconosce, in favore di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) (nato in NIGERIA –EDO STATE- il [REDACTED].76) il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 17 D.lgs n. 251/2007;
- Ordina alla Questura di Perugia di provvedere agli atti amministrativi consequenziali;
- Liquidava i compensi professionali e le spese di giudizio con separato decreto.

Si comunichi.

Così deciso in Perugia, il 12 aprile 2017 ore 16:00.

Depositata in Cancelleria il 12.4.2017.

Il Giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore



A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Di Fiore", written over the typed name of the judge.